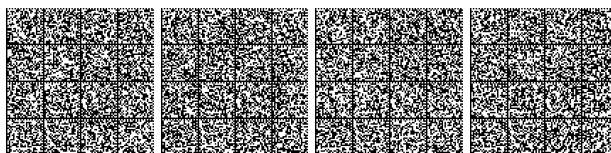


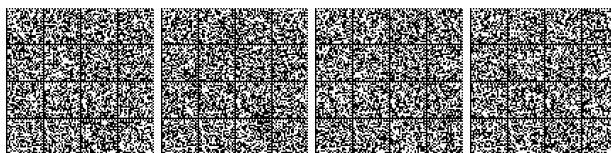
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement*
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI
PRODOTTI TESSILI



Indice

1	PREMESSA.....	
2	OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	
3	RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT).....	
4	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO.....	
4.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	
4.2	CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA".....	
4.3	ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI.....	
5	CRITERI AMBIENTALI PER LE FORNITURE/NOLEGGIO DI ARTICOLI TESSILI.....	
5.1	OGGETTO DELL'APPALTO	
5.1.1	<i>In caso di appalti di fornitura.....</i>	
5.1.2	<i>In caso di appalti di prestazione di servizi</i>	
5.2	SPECIFICHE TECNICHE DI BASE.....	
5.2.1	<i>Fibre tessili: Cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose.....</i>	
5.2.2	<i>Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione</i>	
5.2.3	<i>Arilammine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici.</i>	
5.2.4	<i>Ritardanti di fiamma.....</i>	
5.2.5	<i>Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli.....</i>	
5.2.6	<i>Ftalati</i>	
5.2.7	<i>Formaldeide.....</i>	
5.2.8	<i>Metalli pesanti estraibili.....</i>	
5.2.9	<i>Requisiti dell'imballaggio.....</i>	
5.3	SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI.....	
5.3.1	<i>Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE) ...</i>	
5.3.2	<i>Fibre riciclate</i>	
5.3.3	<i>Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica</i>	



1 PREMESSA

Questo documento è **parte integrante** del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro il 2011, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti aggiudicati per tale categoria merceologica. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Così come previsto dal PAN GPP sarà monitorata l'applicazione delle indicazioni del piano.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" elaborati nell'ambito del PAN GPP per le forniture di prodotti tessili, prodotto che rientra nella categoria di cui al paragrafo 3.6 lett. G) del Piano medesimo e alcune indicazioni di carattere generale.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento ed ulteriori suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto.

I criteri si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti". Essi sono infatti collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può introdurli nelle proprie gare attraverso un semplice "copia ed incolla" essendo stati selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio.

Le stazioni appaltanti che seguono le indicazioni per la razionalizzazione dei fabbisogni e che introducono i "criteri ambientali minimi" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto, sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Un appalto è "verde" se integra tutti i criteri "di base". Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche quelli "premianti" quando aggiudica la gara d'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le fasi della procedura d'acquisto per le quali sono stati identificati i criteri sono:

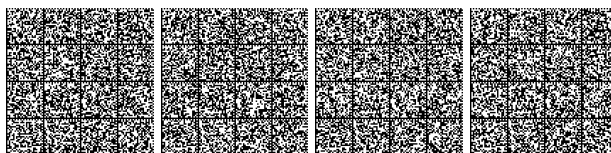
-Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

-Selezione dei candidati: sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo di recare i minori danni possibili sull'ambiente.

-Specifiche tecniche di base: in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che, unitamente alle "condizioni di esecuzione-criteri di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Questi criteri ambientali costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "*Ogniquale volta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto"omissis"...., della tutela ambientale"*.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128.



-Specifiche tecniche premianti: in questa parte del documento sono indicate le specifiche tecniche di carattere ambientale atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei soli criteri di base. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".

-Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali dell'appalto di carattere ambientale che, unitamente alle "specifiche tecniche di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde". Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche" ovvero:

- la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce
- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette

Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

In relazione al punto a) fra i "mezzi di prova", che, come previsto dall'art. 68 c. 10 del d.lgs. 163/2006, possono essere rappresentati *"anche da una documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto"*, si precisa che, per 'organismo riconosciuto' si intendono, secondo quanto previsto dal successivo c.11 del medesimo art 68 i *"laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee"*. Per quanto concerne i laboratori di prova, in particolare, ci si riferisce a quelli accreditati in base alla norma ISO 17025.

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it/gpp, (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

Nella relazione sono descritti gli aspetti e gli impatti ambientali della categoria di cui è oggetto, sono citati i riferimenti normativi, le altre fonti informative su cui si è basata la definizione dei criteri e sono approfonditi, ove necessario, gli aspetti relativi ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità ai criteri.

Sono altresì fornite **le indicazioni sulla prevista evoluzione dei criteri che sarà recepita nella prossima versione dei criteri ambientali minimi**. Il background document può essere soggetto ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

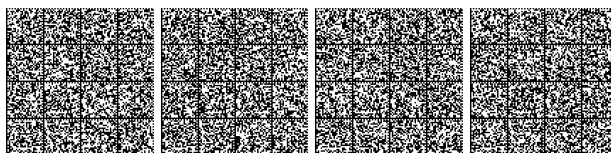
4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara, sono riportate nella relazione di accompagnamento.

In particolare si segnalano:

- Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze



chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

- La Decisione della Commissione Europea (2009/251/CE) del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetiltumarato
- Il Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Il Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione Europea del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici².

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali, più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi, senza compromettere l'esito della gara. In questo modo si favorisce e si premia l'ecoinnovazione del mercato.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

4.3 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP³.

Nel caso dei prodotti tessili si suggerisce alla stazione appaltante di:

- Cercare di acquistare capi di buona qualità sia nel tessuto che nella manifattura perché durano più a lungo
- Fare in modo che il lavaggio sia effettuato limitando per quanto possibile l'uso di detersivo, attenendosi alle dosi consigliate nell'etichetta dell'imballaggio dello stesso, sia per ridurre l'impatto sull'ambiente che per mantenere l'integrità dei tessuti introducendo specifiche indicazioni nel capitolato d'appalto del servizio, se il lavaggio è esternalizzato;
- Fare in modo che il lavaggio sia eseguito in conformità delle specifiche istruzioni contenute nell'etichetta dei capi d'abbigliamento.

² D.Lgs 163/2006

³ Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP"



5 CRITERI AMBIENTALI PER LE FORNITURE/NOLEGGIO DI ARTICOLI TESSILI

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

5.1.1 In caso di appalti di fornitura

“Acquisto di **articoli tessili** derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale”

5.1.2 In caso di appalti di prestazione di servizi

“Noleggio di **articoli tessili** derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale”.

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.2.1 Fibre tessili: Cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose

Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Sostanza	Nr. CAS
2,4,5-T	93-76-5
Aldrina	309-00-2
Captafol	2425-06-1
Clordane	57-74-9
Clordimeform	6164-98-3
DDT	50-29-3, 789-02-6
Dieldrina	60-57-1
dinoseb e Sali	88-85-7
Endrina	72-20-8
Eptacloro	76-44-8
Esaclorobenzene	118-74-1
esa clorocicloesano, α	319-84-6
esa clorocicloesano, β	319-85-7
esa clorocicloesano, δ	319-86-8
metamidofo	10265-92-6
Monocrotofo	6923-22-4
Paratione	56-38-2
paration-metile	298-00-0
Propetamphos	31218-83-4
Toxafene	8001-35-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio, deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I metodi di prova di riferimento sono:

- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);



- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D*

5.2.2 Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

I coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati:

Coloranti cancerogeni	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. rosso basico 9	C.I. 42 500	569-61-9
C.I. rosso acido 26	C.I. 16 150	3761-53-3
C.I. viola basico 14	C.I. 42 510	632-99-5
C.I. nero diretto 38	C.I. 30 235	1937-37-7
C.I. blu diretto 6	C.I. 22 610	2602-46-2
C.I. rosso diretto 28	C.I. 22 120	573-58-0
C.I. disperso blu 1	C.I. 64 500	2475-45-8
C.I. Disperso giallo 3	C.I. 11 855	2832-40-8
C.I. Disperso arancio 11	C.I. 60 700	82-28-0

Coloranti sensibilizzanti/allergenici	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. Disperso blu 7	C.I. 62 500	3179-90-6
C.I. Disperso blu 26	C.I. 63 305	3860-63-7
C.I. Disperso blu 35	-	12222-75-2
C.I. Disperso blu 102	-	12222-97-8
C.I. Disperso blu 106	-	12223-01-7
C.I. Disperso blu 124	-	61951-51-7
C.I. Disperso marrone 1	-	23355-64-8
C.I. Disperso arancio 1	C.I. 11 080	2581-69-3
C.I. Disperso arancio 3	C.I. 11 005	730-40-5
C.I. Disperso arancio 37	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37)	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso rosso 1	C.I. 11 110	2872-52-8
C.I. Disperso rosso 11	C.I. 62 015	2872-48-2
C.I. Disperso rosso 17	C.I. 11 210	3179-89-3
C.I. Disperso giallo 1	C.I. 10 345	119-15-3
C.I. Disperso giallo 9	C.I. 10 375	6373-73-5
C.I. Disperso giallo 39	-	12236-29-2
C.I. Disperso giallo 49	-	54824-37-2

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.



Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l'estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/cromatografia liquida e rilevatore a serie di diodi). Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 50 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

5.2.3 *Arilamine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici.*

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1)
Benzidina (n. CAS 92-87-5)
4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)
2-naftilammina (n. CAS 91-59-8)
o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3)
2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8)
p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8)
2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4)
4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9)
3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1)
3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4)
3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0)
p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4)
4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)
4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1)
o-toluidina (n. CAS 95-53-4)
2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7)
2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7)
4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3)
o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:

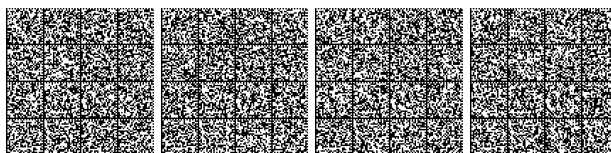
- EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)
- EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 20 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

5.2.4 *Ritardanti di fiamma*

Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

- PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1
- TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7



- TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1
- pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9
- octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
- HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS 25637-99-4 e 3194-55-6

Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).

5.2.5 Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli

Nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:

- pentaclorofenolo: 0,5 ppm
- tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:

- US EPA 8081 B
- UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo - tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessuti

5.2.6 Ftalati

Nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:

- DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7
- BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7
- DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2
- DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777.

5.2.7 Formaldeide

La quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attraverso il metodo



riportato nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide - Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).

Presunzione di conformità per i criteri di cui ai punti 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.7:

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri. La presunzione di conformità vale anche per i pentaclorofenoli indicati al punto 5.3.5.

5.2.8 Metalli pesanti estraibili

La quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:

Sostanza	Nr. CAS	Limite
Antimonio (Sb)	7440-36-0	30 ppm
Arsenico (As)	7440-38-2	1 ppm
Piombo (Pb)	7439-92-1	1,0 ppm
Cadmio (Cd)	7440-43-9	0,1 ppm
Cromo (Cr)	7440-47-3	2,0 ppm
Cobalto (Co)	7440-48-4	4,0 ppm
Rame (Cu)	7440-50-8	50,0 ppm
Nichel (Ni)	7440-02-0	4,0 ppm
Mercurio (Hg)	7439-97.6	0,02 ppm

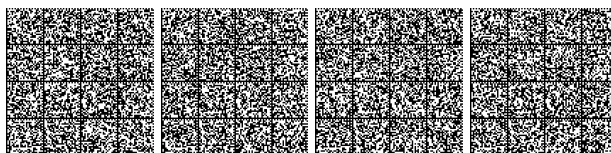
Verifica: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento è quello dell'estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.

5.2.9 Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

- a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
 - UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
 - UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
 - UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo
 - UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
 - UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
 - UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
- b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.



Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.) e dichiarare il contenuto di riciclato.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

5.3 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari nei casi seguenti:

5.3.1 *Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)*

Verifica: tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5.3.2 *Fibre riciclate*

I prodotti devono contenere almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo.

Verifica: Gli offerenti devono dichiarare, per ciascun prodotto, il contenuto di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo espresso in percentuale sul peso totale del prodotto stesso.

L'aggiudicatario provvisorio deve fornire la documentazione attestante l'esatta composizione del prodotto finito indicando l'origine delle fibre riciclate utilizzate, verificata e certificata da un ente terzo indipendente.

5.3.3 *Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica*

I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo.

Verifica: Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso.

L'aggiudicatario provvisorio è tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti.

